SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1453)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1981 (V. *Stampato n.* **1910**)

d'iniziativa dei deputati GARAVAGLIA, FELISETTI, SCARAMUCCI GUAITINI, MILANI, CORVISIERI, OLCESE e REGGIANI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 1981

Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6 milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Art. 2.

La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato.

Art. 3.

La lettera *e)* del primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.